

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Crespi d'Adda, frazione del Comune di Capriate San Gervasio, Corso Manzoni n. 22 un'Associazione denominata: "Villaggio Crespi". L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, e in particolare il territorio di Crespi d'Adda; proteggere e valorizzare la natura e l'ambiente; promuovere iniziative di carattere sociale, ludico e culturale.

ART. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- raccolta di documentazione e materiale di valore storico tra cui scritti, oggetti, fotografie, testimonianze, servizi riguardanti i beni librari e archivistici nonché attività di ricerca storica e archivistica
- attività di formazione, professionale e non, anche in accordo con enti pubblici e privati
- attività didattica, quali corsi di studio, corsi di aggiornamento, seminari, visite di studio, lezioni in classe nonché organizzazione delle stesse attività anche in accordo e in convenzione con enti pubblici e privati
- attività di tutela ambientale, architettonica, naturalistica ed ecologica
- attività editoriale anche a mezzo di supporti informatici nonché riproduzione di beni culturali, realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo
- organizzazione di attività e manifestazioni turistiche e culturali come concorsi, convegni, mostre nonché attività di progettazione ed attuazione di piani di gestione turistica e culturale
- ideazione, produzione, e commercializzazione di oggetti didattici e artigianali
- gestione di punti di caffetteria, di ristorazione e di vendita di beni con relativa attività di somministrazione pasti e bevande

L'Associazione potrà sviluppare tutte le sue attività in collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati. Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e fidejussioni utili al perseguimento delle finalità di cui sopra, comprese: apertura di Conti Correnti, emissione di cambiali, assunzione di affidamenti bancari e di mutui ipotecari.

ART. 4 – SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro i quali sono in regola con la quota associativa annuale.

Sono ammessi come soci anche Enti di varia natura, organismi cooperativi ed associativi, che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui all'art. 2 e sono rappresentati nella Associazione a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell'ente di provenienza.

Per diventare Soci bisogna fare domanda indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale (o attività e partita I.V.A.), dichiarando nella stessa di conoscere ed accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, inviandola all'attenzione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente ed a maggioranza assoluta sulle stesse.

Per Soci di carattere collettivo bisognerà accompagnare la domanda di ammissione con l'indicazione del rappresentante dell'entità stessa.

ART. 5 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

Per essere Soci è necessario versare ogni anno una quota associativa deliberata entro la fine dell'anno precedente da parte del Consiglio Direttivo. Se entro tale termine la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota dell'anno precedente.

Per i nuovi Soci la quota deve essere versata all'atto della domanda di cui all'art. 4 e dell'importo totale anche se riferita ad una frazione di anno.

La scadenza per il versamento delle quote per confermare la propria adesione è fissata per il 31/03 di ogni anno. La quota sociale é intrasferibile.

ART. 6 – CESSAZIONE SOCI.

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per: decadenza, recesso ed esclusione.

Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale e chi non intende più partecipare o collaborare alla vita dell'Associazione.

Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo.

Può essere escluso il Socio che:

- svolge un'attività in contrasto con l'Associazione e le sue norme statutarie;
- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti;
- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- non si comporta in modo civile e urbano negli spazi delle attività dell'Associazione;
- in qualsiasi modo è stato ritenuto colpevole di reati penalmente perseguibili e passati in giudicato

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l'assegnazione di 10 giorni per eventuali contro deduzioni.

Gli Associati non hanno mai alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione sia nel momento della loro uscita sia nel caso di scioglimento come previsto dall'art. 14.

ART. 7 - ALTRI PROVENTI – PATRIMONIO - BILANCIO

Oltre alle quote corrisposte dai Soci di cui all'art. 5, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate: altri contributi di privati; contributi dello Stato e di enti pubblici ; contributi da organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni ; entrate derivanti da attività commerciali marginali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in qualunque forma nel rispetto delle norme vigenti.

Per ogni esercizio, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un regolare bilancio dal quale, tra l'altro, si desumano in modo chiaro i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta all'anno.

Compiti dell'Assemblea sono:

- L'approvazione del bilancio
- La deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo;
- La nomina e l'eventuale revoca prima dei termini dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata della nomina;
- Le modifiche dello statuto e l'approvazione o modifica dei regolamenti;
- Sciogliere l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al domicilio dei soci.

Il Consiglio Direttivo o un quinto dei soci possono richiedere la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno

un'ora di distanza l'una dall'altra. Non sono mai ammesse deleghe in alcun organo associativo. Ogni socio potrà avere al massimo una delega.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri soci eletti dall'Assemblea che, all'atto della nomina, ne determina pure l'esatto numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo il minor termine eventualmente stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e può essere sempre rieletto.

Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in particolare:

- elabora il programma annuale di attività;
- coordina e gestisce le attività dell'Associazione e predispone bilanci annuali;
- elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente se non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri soci o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
- convoca le Assemblee;
- amministra il patrimonio sociale.

Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno due terzi dei suoi membri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite al Vice Presidente.

Il presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

Il presidente dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'art. 10 secondo comma.

ART. 12 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei tre/quinti dei membri, dopo di che verranno sottoposte all'Assemblea e saranno approvate con il consenso dei due/terzi dei Soci presenti.

ART. 13 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo precedente può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altri organismi di volontariato operanti in identico od analogo settore. E' escluso qualunque rimborso ai soci.

ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto nel rapporto tra i soci e l'Associazione, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo, con l'intervento di un'organizzazione specializzata nell'arbitrato, su richiesta della parte più diligente.

ART. 15 – NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di leggi vigenti in materia.